

R.G. n. 1149/2023



## TRIBUNALE DI ROMA

### SEZIONE XIV – PROCEDURA CONCURSUALI

#### Il Giudice Designato

Visto il ricorso depositato in data 09/08/2023 da CERAVOLO VALENTINA tramite l'O.C.C. in persona del gestore della crisi nominato ex art. 67 CCII, avv. Francesco Francavilla e con l'assistenza legale dell'avv. Antonino Romeo, per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII; Ritenuta la propria competenza territoriale;

Vista la relazione particolareggiata redatta dall'avv. Francesco Francavilla in qualità di OCC/gestore della crisi a norma dell'art. 68 comma II, CCII;

Visto il provvedimento della Corte di Appello di Roma che ha accolto il ricorso della signora Ceravolo Valentina sotto il profilo della sussistenza dell'assenza di colpa grave da parte della medesima nel determinare il proprio sovraindebitamento;

Ritenuta la propria competenza territoriale, avendo i debitori il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti (certificato di stato di famiglia aggiornato);

Rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione eventualmente compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della loro famiglia;

Ritenuta la completezza della domanda che, anche alla luce delle integrazioni fornite, fornisce un quadro sufficientemente preciso della situazione reddituale e patrimoniale dei debitori, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti attive (entrate personali dei debitori);



**Ritenuta** la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La ricorrente può essere qualificata come consumatrice (vale a dire la persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII) avendo assunto i debiti di cui al piano per esigenze personali e familiari.

Tanto chiarito, si ritiene altresì sussistente il presupposto dello stato di sovraindebitamento *ex* art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie), come ampiamente illustrato dall'OCC nella relazione particolareggiata, cui si riporta.

Sulla scorta delle determinazioni assunte dalla Corte di Appello di Roma non risultano ricorrere, poi, le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo alla debitrice (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode).

Venendo, quindi, alla relazione dell'OCC si ritiene che la stessa presenti i requisiti richiesti dalla legge e che, in particolare, contiene:

- a) l'indicazione di avere provveduto all'adempimento di cui all'art. 68, c. 4, CCII;
- b) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- c) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- e) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- f) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Profilo questo debitamente integrato a valle del provvedimento interlocutorio del 13 marzo 2023.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Giudice è poi chiamato a verificare che il consumatore sovraindebitato proponga ai creditori una proposta e un piano sufficientemente determinati. In particolare, la proposta e il piano devono assicurare il



soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, indicando “in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento” (art. 67, co. 1, CCII).

Ebbene, la **proposta** formulata dagli odierni ricorrenti prevede, sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati;
- il soddisfacimento nella misura del 19.04 % dei creditori chirografari nel termine di anni cinque

il complessivo indebitamento della debitrice è così composto:

1. Fondazione Enasarco, credito complessivo pari ad € 54.262,42
2. Fondo Immobiliare Enasarco II, gestito da BNP Paribas, credito complessivo pari ad € 75.620,26
3. Cofidis S.p.A. – il soggetto creditore non ha riscontrato la richiesta dello scrivente di precisazione del proprio credito, per cui l'importo inserito è quello indicato dalla debitrice –credito pari ad € 1.058,00.

**Debito complessivo: € 130.940,68**

Le risorse messe a disposizione del piano si fondano su disponibilità di somme giacenti su conti correnti e sui redditi futuri attesi. Invero, l'attivo sarà costituito dai redditi professionali futuri attesi 6 che per i prossimi anni si stimano prudenzialmente, in base ai redditi effettivi degli ultimi 3 anni, in circa € 5.000,00 annui netti.

L'istante, considerato il volume dei redditi prodotti, verosimilmente, continuerà ad avvalersi del regime forfettario di cui si avvale attualmente e ciò garantirà redditi netti pressochè costanti e verosimilmente in aumento considerata la giovane età dell'istante e la capacità lavorativa della stessa. In tale prospettiva, è stata data evidenza delle spese necessarie per il sostentamento della debitrice e dei componenti della sua famiglia. Muovendo dai dati reddituali che sono stati ritenuti attendibili dopo una disamina delle dichiarazioni dei redditi pregresse ed in base alle dichiarazioni rese dall'istante che può contare su un portafoglio clienti consolidato, detratte le spese personali per la gestione dell'attività lavorativa (assicurazione professionale, corsi premio polizza auto, bollo, ecc.) residua a disposizione della Procedura un importo pari ad **€ 300,00 mensili**.

La proposta prevede l'apporto di **finanza esterna** da parte del suocero della istante (sig. **[REDACTED]**, nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]**, ivi residente in **[REDACTED]**, C.F.: **[REDACTED]**, pensionato) che l'ha sottoscritta in calce. L'apporto del finanziatore esterno è destinato al soddisfacimento dei creditori chirografari e si fonda su somme rivenienti da risparmi personali giacenti sul proprio conto corrente postale n. **[REDACTED]**. Si precisa che il sig. **[REDACTED]** non riveste il ruolo di garante.



Con i redditi futuri, l'istante farà fronte ai propri debiti per i seguenti importi: - pagamento 100% delle spese di procedura (compensi del Gestore OCC) calcolate in base al d.m.202/2014: euro 3.000,00, oltre iva, per complessivi € 3.660,00; - euro 2.000,00, in unica soluzione, con versamento da parte dell'istante dal proprio conto personale dopo l'omologa del piano; - euro 5.000,00 in unica soluzione con le somme che verranno messe a disposizione dal sig. ██████████ padre del compagno della istante, con versamento che sarà eseguito dopo l'omologa del piano dal conto personale del sig. ██████████ sul conto ██████████ dell'istante che lo destinerà ai creditori; - euro 18.000,00 con le seguenti modalità: euro 300,00 mensili x 60 rate mensili che saranno pagate entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico, per i 5 anni successivi all'omologazione del piano; - pagamento del 100% delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, delle spese di registrazione della sentenza e delle spese di registrazione della sentenza di omologa.

Più nel dettaglio, la proposta *i)* presuppone l'adozione delle misure di cui all'art. 70, co. 4, CCII richieste (sospensione delle procedure esecutive mobiliari pendenti) e la falcidia dei crediti ad oggi garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione ai sensi dell'art. 67, co. 3, CCII e *ii)* prevede che il soddisfacimento dei creditori avvenga secondo lo schema che segue:

- OCC prededuzione importo offerto: 3.660,00, percentuale di soddisfazione € 100,00% pagamento al di fuori della rateizzazione.
- FONDAZIONE ENASARCO chirografario 54.262,42, percentuale di soddisfazione 19,04%, importo offerto euro 10.331,56, in 60 rate da 172,19 euro
- BNP chirografario euro 76.075,08, percentuale di soddisfazione 19,04%, importo offerto euro 14.484,70 in 60 rate, da 241,41 mensili
- COFIDIS chirografario euro 982,00, percentuale di soddisfazione € 19,04%, importo offerto euro 186,97 in 60 rate da euro 3,12

IMPORTO COMPLESSIVO MESSO A DISPOSIZIONE AL NETTO OCC: euro 25.000,00

Sul profilo temporale deve ricordarsi come, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa, è venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori privilegiati, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall'omologa. Nell'attuale disciplina, infatti, ogni questione sui tempi, sulle percentuali (purché non irrisorie) e sulle modalità di soddisfazione dei creditori sono rimesse alla valutazione degli stessi, legittimati a contestare la convenienza della proposta nelle forme previste dall'art. 70, co. 9, CCII. Analogamente è a dirsi per i creditori chirografari per i quali non sono previste regole inderogabili di trattamento quantitativo o temporale, salva la necessità di prevedere una percentuale di soddisfazione non irrisoria. Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione



del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.

Il compagno della sovraindebitata, il Sig. ██████████, ha garantito che provvederà, in toto, ai costi di sostentamento del nucleo familiare, pari ad € 1.447,00/mese. I costi di sostentamento risultano congrui, in quanto, in base al parametro di riferimento offerto dall'art. 283, comma secondo, CCI, le spese di sostentamento mensili dovrebbero attestarsi, per un nucleo di n. 3 persone, in € 1.690,98, secondo il seguente calcolo:

Valore assegno sociale 2023: € 503,27 + (½ x 503,27) = € 754,90  
754,90 x 2,24 = 1.690,98

Va infine rilevato che l'art. 70, co. 4, CCII prevede una speciale disciplina sulle misure protettive, da ritenersi prevalente sulle disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 C.C.I. tenuto conto che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento fanno rinvio alle disposizioni del titolo III solo per quanto non diversamente previsto dal Capo II del Titolo IV. In particolare, la misura è disposta dal giudice designato con il decreto di ammissione della proposta e del piano senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio con i creditori interessati.

La tutela del contraddittorio è infatti garantita in via successiva per il tramite del sub procedimento di revoca attivabile dal creditore (o d'ufficio in caso di atti in frode), la cui trattazione può avvenire anche in forma scritta (art. 70, co. 5, CCII).

Con riferimento al tipo di misure che possono essere adottate nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, accanto alla sospensione delle procedure esecutive pendenti vengono introdotte dal Codice della Crisi anche la sospensione delle azioni cautelari già promosse ed il divieto di intraprendere azioni esecutive e cautelari.

Non occorre fissare alcun termine di durata delle misure concesse, essendo essa fissate per legge fino alla conclusione del procedimento.

Tutto quanto sopra considerato, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per come formulati da CERAVOLO VALENTINA, come in epigrafe indentificata

Visto l'art. 70 CCII;

### DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale, a cura dell'OCC;



## ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori **entro trenta giorni**, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

## AVVISA

I **creditori** che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- **nei venti giorni successivi alla comunicazione**, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

## DISPONE

che l'OCC, **entro dieci giorni** dalla scadenza del termine che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

## DISPONE

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Valentina Ceravolo fino alla conclusione del procedimento.

Si comunichi alla ricorrente e all'OCC.

Roma, 26/04/2025

**Il Giudice Delegato**  
**Dott.ssa Barbara Perna**

